

A12

Marco Bernabè
Stefano Marcolini
Alessandro Rostello

Democrazia nunciativa

Un sistema solido per società liquide



Copyright © MMXIII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-6671-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: dicembre 2013

Indice

- 3 **Capitolo I**
 Dal vecchio al nuovo
 1. *Democrazia diretta e democrazia rappresentativa, 3 – 1.1. Il vincolo di mandato e l'attuale assenza di criteri di responsabilità, 5 – 2. L'avvento delle tecnologie come possibile fattore di una rivoluzione, 7 – 3. La democrazia liquida, 9 – 4. Il "grillismo": cambiare tutto per non cambiare niente, 13*
- 17 **Capitolo II**
 I principi della democrazia nunciativa
 1. *Ancora su democrazia liquida e democrazia nunciativa, 17 – 2. La democrazia nunciativa come nuovo legame tra cittadino elettore e rappresentante eletto, 19 – 3. La realizzazione della democrazia nunciativa attraverso le nuove tecnologie, 21 – 4. (Segue). Le manifestazioni della democrazia nunciativa: "scendere in piazza", candidarsi, fare proposte, 23 – 5. Una prima conclusione: cosa non è la democrazia nunciativa, 27*
- 31 **Capitolo III**
 Il funzionamento della democrazia nunciativa.
 Aspetti pratici
 1. *La candidatura nel dettaglio, 31 – 2. Le proposte nel dettaglio: genesi, approvazione, effetti, 34 – 3. Il controllo dell'iscritto sul proprio rappresentante: modalità ed effetti, 37 – 4. La necessità di superare il principio di divieto di mandato imperativo, 42*

- 45 **Capitolo iv**
Democrazia nunciativa, costi ed organizzazione della politica
- 1. I costi della politica in generale ed il finanziamento pubblico dei partiti in particolare, 45 – 2. La sorte dei partiti tradizionali in un sistema di democrazia nunciativa, 48 – 3. Gli aspetti organizzativi della democrazia nunciativa, 50 – 4. Democrazia nunciativa, dati personali e sicurezza informatica, 51*

Capitolo I

Dal vecchio al nuovo

1. Democrazia diretta e democrazia rappresentativa

Tutte le maggiori democrazie occidentali appaiono velate da un diffuso malessere, quando non da una vera e propria crisi di identità.

Si prenda l'Italia.

Nessuno dubita che la sovranità appartenga al popolo, come recita l'art. 1, comma 2 della Costituzione italiana; ma è proprio tale norma a precisare che l'esercizio della sovranità avviene «*nelle forme e nei limiti*» previsti dalla medesima Carta costituzionale.

La forma in assoluto più importante di manifestazione della sovranità popolare è la possibilità di dotarsi di **leggi**, che disciplinano ed indirizzano lo sviluppo dell'intera comunità, nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione e, oggi, dagli obblighi internazionali.

In una prospettiva storica, le forme di partecipazione popolare all'esercizio della cosa pubblica, sviluppatesi nell'antica Grecia, sono qualificate come esempi di **democrazia diretta**, ove con tale espressione si intende che le leggi erano votate da tutti i cittadini aventi diritto al voto, i quali concorrevano

direttamente alla formazione della volontà popolare.

Molti secoli più tardi, nella formazione dello Stato democratico moderno, questo antico precedente della democrazia diretta greca è sempre stato visto come un valore idealmente positivo, ma nei fatti irrealizzabile, per le insormontabili difficoltà pratiche che vi erano riconosciute: nessuno Stato moderno, infatti, ha mai avuto i limitati numeri quantitativi di una *polis* greca, tali da consentire l'effettivo raduno di tutti i cittadini in un unico luogo, al fine del loro sistematico coinvolgimento nelle decisioni che la comunità, non di rado con carattere d'urgenza, doveva prendere.

Il problema è stato perciò risolto con il ricorso al meccanismo della **rappresentanza**.

Ecco pertanto che uno dei principali limiti all'esercizio della sovranità popolare è oggi previsto proprio nella formazione delle leggi: è noto a tutti che queste non vengono prodotte direttamente dal popolo, ma dal **Parlamento**, che altro non è che un organo collegiale, composto da dei rappresentanti dei cittadini, direttamente ed espressamente delegati attraverso un meccanismo di elezione, cioè di investitura popolare, alla formazione delle leggi.

Il dato è oggettivo: nelle — arcaiche — esperienze di democrazia diretta non vi era alcun diaframma tra popolo e decisioni; in tutte le esperienze di democrazia moderna, invece, il diaframma è stato posto per assicurare una più ordinata formazione della volontà popolare e garantire in tal modo la stabilità e la governabilità della stessa comunità.

Ora, se i rappresentanti agissero nella fedele interpretazione della volontà dei rappresentati, non si avrebbe nessun problema: una cattiva legge sarebbe imputabile direttamente alla cattiva volontà del popolo che l'ha voluta.

I problemi sono invece originati dallo scollamento, venutosi fatalmente a creare e divenuto presto cronico, tra la vo-

lontà che il rappresentato, se solo potesse, esprimerebbe su specifici problemi, e quella, l'unica giuridicamente vincolante, espressa dal rappresentante su quei medesimi temi.

Certo, il rappresentato viene ciclicamente interrogato su chi intende nominare come proprio rappresentante. Ciò avviene attraverso lo strumento dell'**elezione popolare**, che in Italia si tiene una volta ogni cinque anni (art. 60, comma 1 Cost.), cui l'aspirante rappresentante si presenta sulla base di un dato programma elettorale.

Quest'ultimo, una volta eletto, cioè una volta investito del potere di rappresentanza secondo i meccanismi previsti dalla legge elettorale, dovrebbe dedicare il quinquennio che lo aspetta alla fedele realizzazione del programma, che è la ragione per cui i cittadini lo hanno votato ed eletto: tutto ciò, quindi, in una riedizione, in chiave pubblica, del concetto civilistico di **mandato**.

1.1. Il vincolo di mandato e l'attuale assenza di criteri di responsabilità

Il problema che si delinea è proprio questo: il rapporto tra elettore ed eletto sembrerebbe di primo acchito potersi ricondurre allo schema del mandato. Ed è noto che «*il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia*» (art. 1710 cod. civ.), criterio di adempimento delle obbligazioni fissato anche, in via del tutto generale, dall'art. 1176 cod. civ.

Ma, proprio per evitare questo collegamento, tra una elezione e l'altra non sono previsti momenti di controllo intermedio e i padri costituenti hanno deciso che «*ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato*» (art. 67 Cost.).

In altre parole, una volta ricevuta l'investitura tramite

elezione, il rappresentante esercita liberamente la sua carica senza essere sottoposto ad alcuna forma di controllo da parte del rappresentato. Al massimo, vi è un controllo *ex post* sui risultati ottenuti, qualora il rappresentante intenda, al termine del proprio mandato politico, candidarsi nuovamente ed il cittadino elettore sia quindi chiamato a decidere se rinnovargli o meno la fiducia: è evidente, in questi casi, che uno dei parametri di giudizio dovrebbe essere costituito dalla valutazione del suo operato nel quinquennio precedente.

È bene chiarire che, dato il lungo periodo di durata della legislatura (cinque anni, come appena detto), l'esigenza sarebbe duplice. In primo luogo, il cittadino dovrebbe essere posto in grado di controllare il modo in cui il rappresentante sta attuando il programma elettorale, sulla cui base è stato eletto, in modo da verificare se vi siano ritardi o scostamenti. In secondo luogo, il cittadino dovrebbe avere la possibilità stessa di intervenire e di modificare il programma alla luce di eventuali mutamenti della situazione di fatto: un obiettivo od una priorità fissati nel 2013 potrebbero divenire non più desiderabili o desiderabili in modo diverso dalla maggioranza dei cittadini nel 2016.

Ma all'elettore, al popolo che pure è dichiarato sovrano dall'art. 1, comma 2 Cost., le due facoltà appena illustrate sono del tutto precluse: l'unico momento — ed è davvero un "attimo" — in cui ha un potere decisionale è quello elettorale, con cadenza quinquennale.

Questo, nell'esperienza politica moderna, ha portato il cittadino ad avvertire l'istituzione rappresentativa parlamentare come altro da sé, come un centro autonomo di interessi, spesso opaco ed incomprensibile nelle sue concrete prese di posizione. L'astensionismo nei momenti di consultazione elettorale, l'indifferenza rispetto ai temi politici, quando non l'aperta ostilità nei confronti dei propri rappresentanti sono frutto di questo **senso di alienazione**.